

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

4^a COMMISSIONE

(Difesa)

GIOVEDÌ 26 LUGLIO 1962

(55^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CADORNA

INDICE

DISEGNO DI LEGGE:

« Modifiche agli articoli 2 e 62 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la leva marittima, approvato con regio decreto 28 luglio 1932, n. 1365, e successive modificazioni » (2121) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 671, 672, 673
CORNAGGIA MEDICI, <i>relatore</i>	672, 673
JANNUZZI	672, 673
MARAZZITA	673
PAJETTA	673
PELIZZO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	573
VALLAURI	673

La seduta è aperta alle ore 10,35.

Sono presenti i senatori: Angelilli, Cadorna, Cornaggia Medici, Gerini, Iorio, Jannuzzi, Marazzita, Marchisio, Massimo Lancellotti,

Militerni, Palermo, Pajetta, Pennisi di Floristella, Piasenti, Tessitori, Tolloy e Vallauri. Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa Pelizzo.

TOLLOY, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Modifiche agli articoli 2 e 62 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la leva marittima, approvato con regio decreto 28 luglio 1932, n. 1365, e successive modificazioni » (2121) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche agli articoli 2 e 62 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la leva marittima, approvato con regio decreto 28 luglio 1932, n. 1365, e successive

modificazioni », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

CORNAGGIA MEDICI, *relatore*. Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, l'articolo 2 del testo unico delle disposizioni legislative relative alla leva marittima stabilisce che sono soggetti alla leva di mare, tra gli altri, gli operai che da almeno sei mesi siano in servizio presso arsenali, cantieri e stabilimenti di lavoro della Marina, o siano addetti a determinati lavori navali, ovvero esercitino taluni mestieri. Sono, pertanto, esclusi coloro che non rivestano la qualifica di operaio, o non abbiano ancora raggiunto il periodo minimo di lavoro richiesto.

In tal modo, quindi, la Marina non ha la possibilità di utilizzare dei giovani che hanno già acquistato, evidentemente, almeno le nozioni generali di un mestiere che presenta aspetti di tanta utilità per il servizio militare marittimo, quali, ad esempio, le attività lavorative relative alla costruzione e all'allestimento di apparecchiature navali.

Inoltre, è da considerare che l'espletamento del servizio militare in Marina offrirebbe a questi giovani notevoli vantaggi, in quanto potrebbero perfezionare la loro preparazione professionale.

A tale scopo, pertanto, il disegno di legge oggi al nostro esame stabilisce all'articolo 1 che nei numeri 1, 2, 3 e 4 del citato articolo 2, la parola « operai » deve essere sostituita dall'altra più generica « personale », eliminando, nel contempo, la condizione della durata minima di sei mesi di esercizio nei mestieri specificati in detti numeri. Al fine, poi, di facilitare le operazioni di indagine e di controllo dell'iscrizione nella leva marittima sempre l'articolo 1 del disegno di legge stabilisce che nell'ultimo comma dell'articolo 2 più volte ricordato sono aggiunte le parole: « oppure ad ufficiali appositamente designati dal Ministero difesa-marina ».

Come gli onorevoli colleghi sanno, l'articolo 8 della legge 27 giugno 1961, n. 551, prevede dei benefici e delle agevolazioni agli effetti del servizio militare a favore degli

appartenenti a famiglie numerose; ora, con l'articolo 2 del provvedimento in discussione si viene ad estendere tali agevolazioni anche ai soggetti alla leva di mare.

L'articolo 3, infine, fissa una norma transitoria relativa all'ammissione al congedo anticipato dei giovani per i quali il titolo è sorto in forza della surricordata legge numero 551; il titolo all'eventuale congedo anticipato, infatti, può essere invocato anche se non sussisteva perfetto alla data dell'apertura della leva alla quale l'iscritto concorse, nei casi in cui tale data sia anteriore a quella di entrata in vigore della predetta legge 27 giugno 1961, n. 551.

Per i motivi suesposti mi dichiaro favorevole al disegno di legge, e prego gli onorevoli colleghi di volerlo suffragare della loro approvazione.

PRESIDENTE. Desidero ringraziare il senatore Cornaggia Medici per la sua esauriente e chiara relazione. Si tratta, in definitiva, di concedere una agevolazione a degli operai che, però, tali non sono qualificati, al fine di assumerli nella leva di mare per essere impiegati nei lavori relativi alla costruzione e all'allestimento di navi.

JANNUZZI. Se non fossimo, al Senato, in sede di discussione di un disegno di legge già approvato dalla Camera dei deputati, proporrei una modifica formale all'articolo 2 e all'articolo 3 del provvedimento in esame.

Non è possibile, a mio avviso, continuare ad andare avanti con una legislazione, che insiste nel fare continui e frequenti riferimenti a norme precedenti. L'articolo 2 in questione, infatti, recita: « Le disposizioni contenute nell'articolo 8 della legge 27 giugno 1961, n. 551, sono estese ai soggetti alla leva marittima »; ora, il senatore Cornaggia Medici nella sua relazione ci ha fortunatamente spiegato quali siano le disposizioni contenute nell'articolo 8 di detta legge, ma non si comprende come potrà avere una chiara visione della faccenda il povero cittadino che non ha a sua disposizione tutta la gamma delle leggi italiane. Accade, infatti, spesso, che consultando la legge alla qua-

le un articolo si riferisce, anche questa a sua volta faccia riferimento ad altre leggi.

Ancora una volta, pertanto, devo protestare — ormai, infatti, è proprio il caso di passare alle proteste — contro questo sistema di legiferare. Non mi oppongo a che il testo del disegno di legge venga approvato così come ci è pervenuto dalla Camera dei deputati per ovvie ragioni di urgenza; ma raccomando vivamente al Governo che le disposizioni legislative in futuro vengano formulate in maniera più chiara, senza persistere in tale sistema da troppo tempo ormai in uso.

P E L I Z Z O , *Sottosegretario di Stato per la difesa*. In quanto a chiarezza, la norma così come è formulata è del tutto chiara.

J A N N U Z Z I . Forse non mi sono spiegato in maniera adeguata: intendo fare la raccomandazione che quando si predispona un disegno di legge questo venga formulato con l'esplicito contenuto delle disposizioni da esso richiamate.

P A J E T T A . Mi associo senz'altro a quanto è stato detto dal senatore Jannuzzi.

C O R N A G G I A M E D I C I , *relatore*. Aderisco, anch'io, a quanto è stato detto dal senatore Jannuzzi.

V A L L A U R I . Mi associo anch'io alla protesta avanzata dal senatore Jannuzzi, in quanto ritengo che sia necessario tenere conto, nel predisporre un provvedimento, di coloro che sono i destinatari della norma stessa.

A me pare, pertanto, auspicabile che quello che è stato richiesto venga effettivamente applicato nella formulazione delle future leggi.

J A N N U Z Z I . A tre interpellanze da me promosse a questo riguardo è stato sempre risposto che l'osservazione era più che giusta e che si sarebbe provveduto; ma purtroppo devo constatare che ancora una volta si ricorre al vecchio sistema, senza nulla innovare.

M A R A Z Z I T A . Aderisco anch'io alle osservazioni del senatore Jannuzzi, le quali, in sostanza, non riguardano solo il provvedimento che stiamo discutendo, al quale daremo il nostro voto favorevole, ma quasi tutte le leggi. È il sistema, pertanto, che deve essere riveduto affinché per il futuro non ci si ritrovi ancora in questa situazione.

P E L I Z Z O , *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Vorrei chiarire quanto ho detto nel mio precedente intervento. Apprezzo la osservazione fatta dal senatore Jannuzzi, cioè che le norme non contengano più riferimenti ad altre disposizioni precedenti; tuttavia confermo che il provvedimento in esame è molto chiaro, tanto che non ci possono essere dubbi in proposito, nonostante l'attuale formulazione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

All'articolo 2 del testo unico delle disposizioni legislative sulla leva marittima, approvato con regio decreto 28 luglio 1932, n. 1365, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti varianti:

a) nei numeri 1, 3 e 4 sono soppresse le parole « quando tali mestieri siano stati esercitati almeno sei mesi »;

b) nel numero 2 le parole « Operai, artigiani, manovali e garzoni di qualsiasi categoria, in servizio da almeno sei mesi » sono sostituite con le parole « Personale di qualsiasi categoria in servizio »;

c) nei numeri 3 e 4 le parole « Operai addetti » sono sostituite con le parole « Personale addetto »;

d) nell'ultimo comma sono aggiunte le seguenti parole: « oppure ad ufficiali appositamente designati dal Ministero difesa-marina ».

(È approvato).

Art. 2.

Le disposizioni contenute nell'articolo 8 della legge 27 giugno 1961, n. 551, sono estese ai soggetti alle leva marittima.

(È approvato).

Art. 3.

Il titolo all'eventuale congedo anticipato di cui all'articolo 85, n. 2, del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329, quale risulta modificato dall'articolo 8 della legge 27 giugno 1961, n. 551, può essere validamente invocato anche se non sus-

sisteva perfetto alla data dell'apertura della leva alla quale l'iscritto concorse, nei casi in cui tale data sia anteriore a quella di entrata in vigore della predetta legge 27 giugno 1961, n. 551.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 10,50.

DOCT. MARTO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari